

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 385 DEL 15.04.2014

DIRIGENZA SANITARIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI **COMPOSIZIONE E **FUNZIONAMENTO** DEI **COLLEGI** **TECNICI.****

INDICE :

Art. 1	PREMESSA.	PAG. 1
Art. 2	COMPOSIZIONE.	PAG. 1
Art. 3	FINALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE.	PAG. 1
Art. 4	CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO.	PAG. 2
Art. 5	CONTENUTI E MODALITÀ' DELLA VALUTAZIONE.	PAG. 2
Art. 6	DISPOSIZIONI FINALI.	PAG. 3

ART. 1 PREMessa.

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il Collegio tecnico è l'organismo deputato alla valutazione di seconda istanza delle attività professionali e dei risultati raggiunti da parte del personale dirigente.

ART. 2 CoMPOSIZIONE.

1. L'azienda individua, così come disposto dalla normativa e dalle linee guida regionali, le modalità di composizione del Collegio Tecnico per la valutazione dei dirigenti dell'Area Sanitaria Non Medica, in linea con i criteri che seguono.
2. Il Collegio Tecnico è un organismo collegiale perfetto composto da tre membri, di cui - così come previsto dalle linee di indirizzo regionali in applicazione del CCNL della detta area contrattuale - due esterni all'Azienda, nominati dal Direttore Generale come di seguito indicato.
3. Qualora il Dirigente da valutare sia il Direttore di Dipartimento, la presidenza del Collegio tecnico viene assunta da un Direttore di altra azienda.

DIPENDENTE VALUTATO	COMPONENTI DEL COLLEGIO
Dirigente professional (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. c) e d))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore del Dipartimento/Distretto cui afferisce il valutato. <i>Altri componenti</i> ▶ Direttori di struttura complessa afferenti ad analoga area professionale.
Direttore/Responsabile di Unità Operativa (con budget) (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a) e b))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore Sanitario aziendale <i>Altri componenti</i> ▶ Direttori di struttura complessa afferente ad analoga area professionale.
Direttore di Macrostruttura (Dipartimento, Distretto, Presidio) (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore Sanitario di altra azienda <i>Altri componenti</i> ▶ Direttori di struttura complessa afferente ad analoga area professionale.

ART. 3 FINALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE.

1. La valutazione dei Collegi è principalmente finalizzata alla conferma o meno dell'incarico di ciascun dirigente da parte della Direzione generale, oltre che per il riconoscimento agli stessi dirigenti dei benefici economici previsti dalla normativa contrattuale.
2. Il Collegio tecnico procede quindi alla valutazione di seconda istanza:
 - a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito;
 - b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
 - c) dei dirigenti aventi diritto all'indennità di esclusività, al raggiungimento della prevista esperienza professionale ultraquinquennale.

3. In via eccezionale, a seguito di due valutazioni negative consecutive da parte dell'O.I.V., nel caso in cui il sistema dei controlli interni riscontri comportamenti organizzativi particolarmente gravi, l'Azienda ha la facoltà di convocare il Collegio tecnico per l'espletamento dei propri compiti anche in via anticipata rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Al di fuori dei casi eccezionali di cui al comma precedente, le sedute di ciascun Collegio vengono normalmente organizzate con cadenza [trimestrale/quadrimestrale/semestrale], sottoponendo a valutazione del Collegio i dirigenti per i quali nei [tre/quattro/sei] mesi successivi sia individuata una delle scadenze valutative di cui al comma 2.

ART. 4 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO.

1. I Collegi tecnici sono convocati dalla Direzione aziendale ed operano sempre e comunque in termini collegiali. Le sedute sono considerate valide se vi partecipano tutti i suoi componenti ed a documentazione dei lavori sono redatti appositi verbali a cura di un segretario verbalizzante individuato dall'Amministrazione.
2. Ciascun Collegio si avvale dell'attività di supporto della struttura Servizio Amministrazione del Personale, che dovrà monitorare l'omogeneità e correttezza dell'operato dei diversi organismi da un punto di vista prettamente metodologico, oltre che fornire alla Direzione aziendale pareri e segnalazioni utili alla continua implementazione del sistema valutativo.
Tale struttura, in particolare, ha il compito di monitorare le scadenze valutative di competenza del Collegio, oltre che di occuparsi degli adempimenti procedurali e delle eventuali istruttorie propedeutiche all'operato dello stesso.

ART. 5 CONTENUTI E MODALITÀ' DELLA VALUTAZIONE.

1. I Collegi tecnici rappresentano gli organismi di valutazione di seconda istanza e svolgono il proprio ruolo sulla base della proposta di prima istanza, compilata con apposita scheda dal relativo responsabile e sottoscritta, per presa visione, dal dirigente valutato.
2. La valutazione di seconda istanza non costituisce un evento valutativo distinto e/o di appello nei confronti della prima istanza, bensì una fase distinta di un unico procedimento valutativo, avente innanzitutto lo scopo di garantire la regolarità dello stesso; il Collegio, quindi, per prima cosa deve accertarsi del rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione disposti dalla normativa in ambito di prima istanza.
3. Ai fini dell'espressione del giudizio definitivo di propria competenza, il Collegio si avvale della/e scheda/e prevista/e dal relativo Regolamento aziendale, procedendo all'esame dei seguenti elementi:
 - la/e proposta/e di valutazione professionale di prima istanza riferita/e al periodo di riferimento;
 - eventuali annotazioni avanzate dal valutatore di prima istanza;
 - eventuali controdeduzioni da parte del dirigente sottoposto a valutazione;
 - andamento nel tempo delle valutazioni di prima istanza;
 - per i direttori/responsabili di struttura, gli esiti delle valutazioni annuali effettuate dall'OIV in ambito gestionale.
4. Nello svolgimento della propria attività, inoltre, i Collegi hanno titolo ad accedere a tutta la documentazione disponibile e, se necessario, possono chiedere relazioni scritte e informazioni alle diverse strutture aziendali.

5. Dall'analisi degli elementi di cui sopra, il Collegio ha la facoltà di integrare il punteggio di prima istanza - sia in senso positivo che negativo - giungendo in tal modo ad individuare il punteggio definitivo di seconda istanza espresso in centesimi.
6. In considerazione del contesto valutativo delineatosi, il Collegio procede ad individuare il valore soglia, unico per tutte le valutazioni sottoposte al proprio esame, al di sotto del quale la valutazione definitiva sarà considerata di esito negativo.
7. Nel caso si prospetti una valutazione negativa, prima della definitiva formalizzazione della stessa, il Collegio ha l'obbligo di convocare ed ascoltare in contraddittorio il dirigente in questione, anche accompagnato da persona di sua fiducia.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI.

1. I componenti dei Collegi tecnici sono tenuti all'assoluta riservatezza rispetto ai contenuti dei procedimenti valutativi che li vedono coinvolti, riferendo delle risultati delle stesse esclusivamente alla Direzione aziendale, oltre che, laddove necessario, al personale aziendale ufficialmente coinvolto nella gestione del sistema (Servizio Amministrazione del Personale).
2. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.